

N. 9815 /2018 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dott.ssa Monica Attanasio	Presidente rel.
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott. Luigi Pagliuca	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 9815/2018 promosso da
 _____, difeso dagli avv.ti _____

opponente

nei confronti di

FALLIMENTO

_____, difeso dall'avv. _____

opposto

presentava ex art. 103 l. fall. domanda di rivendica di una linea industriale di paletizzazione ed avvolgimento, consegnata in data 12 maggio 2017, e di un devio prodotto ARB + gestione elettrica, un devio nastro motorizzato più gestione elettrica ed un nastro INOX motorizzato catena modulare, consegnati in data 3 luglio 2017, sul presupposto che riguardo a tali beni, oggetto di contratti di vendita stipulati con _____, era stato concluso un patto di riservato dominio.

La domanda veniva rigettata dal Giudice Delegato con decreto del 12 ottobre 2018, per la mancanza di data certa dei documenti da cui sarebbe dovuto constare il patto di riservato dominio, e perché inoltre la conferma d'ordine risultava comunicata su documentazione diversa da quella contrattuale in forza della quale si pretendeva di far valere la riserva di proprietà, con conseguente mancanza di prova dell'accettazione delle clausole ivi indicate, ed i documenti non erano stati sottoscritti dalla società rivendicante.

Avverso tale provvedimento _____ ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 98 l. fall., deducendo che:



- la certezza dell'anteriorità della data delle scritture rispetto all'apertura della procedura concorsuale poteva desumersi dalle scritture contabili della società *in bonis* e della fallita, nonché dalla menzione del contratto contenente il patto di riservato dominio in due PEC di data 6 dicembre 2017 e 6 febbraio 2018 e in atto del Pubblico Ministero del 24 maggio 2018;
- le conferme d'ordine erano state sottoscritte dall' _____ legale rappresentante della società fallita;
- le proposte contrattuali erano state inviate per e-mail dal legale rappresentante di _____ e, in ogni caso, il contratto di compravendita era stato eseguito mediante la consegna del bene e la dazione di un assegno (seppur poi non incassato) da parte di _____ a titolo di acconto. Articolava, inoltre, prove testimoniali intese a confermare la sottoscrizione da parte dell' _____, nella sua qualità di legale rappresentante di _____, delle conferme d'ordine riguardanti i beni oggetto di rivendica, e contenenti il patto di riservato dominio, nelle date rispettivamente indicate in ciascuna di esse.

Il Fallimento, ritualmente costituitosi, instava per la reiezione dell'opposizione, reiterando eccezioni e contestazioni già svolte in sede di ammissione al passivo, ed eccependo altresì la mancata trascrizione del patto ai sensi dell'art. 1524, comma 2, c.c.

L'opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.

Giova premettere, con riferimento alla prova orale articolata dall'opponente, che l'art. 2704, comma 1, c.c. permette di provare la data della scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata con modalità diverse da quelle da essa elencate nella prima parte della disposizione (registrazione della scrittura, morte o sopravvenuta impossibilità fisica del o dei sottoscrittori, riproduzione del contenuto della scrittura in un atto pubblico), senza escludere alcuno dei mezzi di prova consentiti dall'ordinamento – tra cui, in particolare, la prova testimoniale. Tuttavia, la prova deve avere ad oggetto “*altro fatto che stabilisce in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento*”, e non può dunque riguardare, *sic et simpliciter*, la data della sottoscrizione.

Per quel che invece riguarda la prova documentale offerta, la nota integrativa del bilancio d'esercizio di _____ del 2016 può in effetti comprovare – unitamente ad altri elementi circostanziali – l'acquisto dell'impianto oggetto di causa, ma non, invece, le condizioni contrattuali che lo regolamentavano e, per quel che qui in particolare interessa, la conclusione di un patto di riservato dominio.

Quanto ai messaggi di posta elettronica del 6 dicembre 2017 e 6 febbraio 2018, si tratta indubbiamente di documenti aventi data certa (in quanto messaggi di posta elettronica certificata e



non ordinaria), ma essi, di provenienza dalla medesima o da suoi legali, si limitano a richiamare il patto di riservato dominio, senza riportare in allegato il documento contrattuale.

Rilevante ai fini che ne occupano sarebbe invece il provvedimento di data 24 maggio 2018 con il quale il Pubblico Ministero, ritenendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'

in ordine al reato di cui agli artt. 646 e 61, n. 7, c.p., chiese l'emissione di un decreto di sequestro preventivo dei beni oggetto dell'odierna rivendica: la prospettazione del reato di appropriazione indebita presupponeva necessariamente la persistente proprietà dei beni in capo a , e, infatti, sulla premessa che la querelante aveva esaurientemente documentato la vicenda denunciata, nel provvedimento si dà atto, rinviando ai relativi allegati, del patto di riservato dominio contenuto nelle conferme d'ordine. Sennonché, tale provvedimento – come del resto le PEC in precedenza citate – sono intervenute allorquando si trovava in concordato, avendo presentato ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. in data 7 novembre 2017, ed è alla data di presentazione della domanda di concordato che l'art. 169 l. fall. ricollega gli effetti di cui all'art. 45 – e cioè, come noto, l'inefficacia rispetto ai creditori delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi e senza tener conto della fase istruttoria.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione proposta ex art. 98 l. fall. da avverso il Fallimento

Condanna , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla refusione delle spese processuali in favore del Fallimento, che liquida in € 8.030,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.

Verona, 14 giugno 2019

Il Presidente est.

Dott.ssa Monica Attanasio

